



Ordinanza del DATEC sulla metodica e le condizioni marginali per la verifica dei criteri per la messa fuori servizio temporanea di centrali nucleari

Modifica del 7 dicembre 2018

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

ordina:

I

L'ordinanza del DATEC del 16 aprile 2008¹ sulla metodica e le condizioni marginali per la verifica dei criteri per la messa fuori servizio temporanea di centrali nucleari è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 1

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina la metodica e le condizioni marginali per la valutazione dei criteri di cui all'articolo 44 capoverso 1 OENu².

Titolo prima dell'art. 2

Sezione 2: Raffreddamento del nocciolo

Art. 2, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva, lett. a e 3

Verifica del raffreddamento del nocciolo

¹ Il titolare della licenza d'esercizio (titolare della licenza) deve verificare senza indugio il raffreddamento del nocciolo, se:

- a. deve supporre che il criterio di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettera a OENu³ è soddisfatto;

¹ RS 732.114.5

² RS 732.11

³ RS 732.11

³ L'autorità di vigilanza è incaricata di definire in direttive i requisiti relativi alla verifica del raffreddamento del nocciolo.

Art. 3

Abrogato

Titolo prima dell'art. 4

Sezione 3: Integrità del circuito primario

Art. 5 cpv. 2

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 6a Verifica senza indugio del circuito primario

La disposizione di cui all'articolo 4 e i controlli di cui agli articoli 5 e 6 devono essere eseguiti senza indugio se si verificano eventi o riscontri o se l'autorità di vigilanza lo ordina.

Titolo prima dell'art. 7

Sezione 4: Integrità del contenitore

Art. 8a Verifica senza indugio del contenitore

I controlli di cui agli articoli 7 e 8 devono essere eseguiti senza indugio se si verificano eventi o riscontri o se l'autorità di vigilanza lo ordina.

Titolo prima dell'art. 9

Sezione 5: Entrata in vigore

II

L'ordinanza del DATEC del 17 giugno 2009⁴ sulle ipotesi di pericolo e la valutazione della protezione contro gli incidenti negli impianti nucleari è modificata come segue:

Art. 1 lett. a

Nella presente ordinanza s'intendono per:

- a. incidente base di progetto: incidente nel quale, grazie a un comportamento secondo progettazione dei sistemi di sicurezza, non si verifica nessun rila-

⁴ RS 732.112.2

scio inammissibile di sostanze radioattive e nessuna irradiazione inammissibile di persone. L'insieme degli incidenti base di progetto può essere suddiviso nelle seguenti categorie:

1. incidenti di categoria 1: incidenti non causati da eventi naturali con una frequenza minore o uguale a 10^{-1} e maggiore di 10^{-2} all'anno,
2. incidenti di categoria 2: incidenti non causati da eventi naturali con una frequenza minore o uguale a 10^{-2} e maggiore di 10^{-4} all'anno, nonché incidenti causati da eventi naturali con una frequenza di 10^{-3} all'anno,
3. incidenti di categoria 3: incidenti non causati da eventi naturali con una frequenza minore o uguale a 10^{-4} e maggiore di 10^{-6} all'anno, nonché incidenti causati da eventi naturali con una frequenza di 10^{-4} all'anno;

Art. 5 cpv. 4

Abrogato

Art. 7 Criteri radiologici

Il richiedente o il titolare della licenza deve dimostrare per tutti gli incidenti ipotizzati che:

- a. i valori di dose espressi nell'articolo 8 capoversi 4 e 4^{bis} dell'ordinanza del 10 dicembre 2004⁵ sull'energia nucleare e nell'articolo 125 capoverso 5 dell'ordinanza del 26 aprile 2017⁶ sulla radioprotezione vengono rispettati;
- b. l'esposizione alle radiazioni in caso di incidenti è limitata con misure secondo l'articolo 9 della legge del 22 marzo 1991⁷ sulla radioprotezione.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.

7 dicembre 2018

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni:

Doris Leuthard

⁵ RS 732.11

⁶ RS 814.501

⁷ RS 814.50

